



# COMUNE DI ATELLA

## PROVINCIA DI POTENZA

### REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO E DI PATROCINIO LEGALE

approvato con delibera di G.C. n. 1 del 10.01.2014, modificato e integrato da ultimo con deliberazione di Consiglio comunale n. 26 del 20.09.2019

#### **Art. 1 - Oggetto del regolamento**

1. Il presente regolamento, nel rispetto della normativa vigente e dei principi sanciti nello Statuto Comunale, disciplina le modalità ed i criteri di conferimento degli incarichi di rappresentanza in giudizio e di patrocinio dell'Amministrazione agli Avvocati.
2. I fini cui è ispirato il presente regolamento sono: economicità, efficienza, efficacia, pubblicità, imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione, trasparenza delle fasi di affidamento dell'incarico.

#### **Art. 2 – Disciplina della materia e ammissibilità degli incarichi**

1. E' consentito affidare incarichi di rappresentanza in giudizio e di patrocinio dell'Amministrazione a legali esterni quando:
  - a) non possono essere assegnati a personale dipendente per inesistenza delle specifiche figure professionali;
  - b) non possono essere espletati dal personale dipendente per coincidenza ed indifferibilità di altri impegni di lavoro;
  - c) riguardano controversie di particolare delicatezza e rilevanza degli interessi pubblici coinvolti, in ordine alle quali sia ravvisata l'opportunità di rivolgersi a professionisti esterni.
2. A tale riguardo l'attività dell'Amministrazione è volta a garantire uniformità alle procedure adottate nel rispetto dei principi generali di imparzialità, di economicità, trasparenza e della pari opportunità.

#### **Art. 3 - Albo degli Avvocati**

1. Per l'affidamento degli incarichi legali esterni è istituito apposito albo aperto ai professionisti, singoli e/o associati, esercenti l'attività di assistenza e di patrocinio dinanzi a tutte le Magistrature, la cui tenuta ed il relativo aggiornamento è demandato al Responsabile del Settore N. 2 AMMINISTRATIVO o ad altra figura individuata all'interno dell'organizzazione dell'Ente.
2. L'iscrizione ha luogo su domanda del professionista interessato o del legale rappresentante dello studio associato, alla quale deve essere unita la seguente documentazione:
  - a)- Autocertificazione con le modalità di cui al D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, di iscrizione all'Ordine Professionale di data non anteriore a sei mesi e che non

sussistono cause ostative a norma di legge a contrarre con la Pubblica Amministrazione; estremi della polizza assicurativa per la responsabilità professionale; eventuale certificazione di qualità dello studio; disponibilità ad offrire tabelle con le indicazioni delle tariffe forensi praticabili in relazione al settore di attività - in attuazione del principio di concorrenza - nel settore delle libere professioni, - della trasparenza e veridicità, e correttezza per la tutela dell'affidamento della collettività (come previsto nel D.L.n. 138/2011 e salvo diversa previsione normativa).

b)- Curriculum di studio, con precisazione degli incarichi e i settori di esercizio dell'attività professionale e nell'ambito di queste eventuali materie di attività prevalente, con indicazione dei diplomi di specializzazione conseguiti, abilitazione a esercitare avanti alle giurisdizioni superiori, delle pubblicazioni.

c)-Dichiarazione di presa di conoscenza e di accettazione del presente Regolamento.

d)-Dichiarazione di impegno a non accettare incarichi da terzi, pubblici o privati, contro l'Amministrazione Comunale per la durata del rapporto instaurato e sull'inesistenza di conflitto di interessi in ordine all'incarico affidato, in relazione a quanto disposto dal Codice deontologico forense.

e) i procedimenti relativi al ramo di attività;

f) di non trovarsi nell'incapacità di contrattare con la P.A.

g) Codice IBAN e coordinate bancarie, nonché comunicazione relativa a conto corrente dedicato ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari.

3. L'iscrizione all'albo o il suo diniego è disposta dal Responsabile del **Settore N. 2 AMMINISTRATIVO** e avviene nell'ordine di presentazione delle domande. I professionisti e gli studi professionali iscritti potranno presentare in ogni caso aggiornamento dei loro "curricula".

4. L'iscrizione è soggetta a revisione almeno biennale.

5. L'ufficio contratti e contenziosi del Servizio interessato cura l'accettazione delle domande, le forme di pubblicità di cui all'art. 9 del presente regolamento, la formazione, la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco e del registro relativo.

#### **Art. 4 — Requisiti per l'iscrizione nell'Albo avvocati di fiducia**

1. Possono essere iscritti gli avvocati, singoli o associati, iscritti all'albo professionale.

#### **Art. 5 — Affidamento degli incarichi agli iscritti nell'elenco**

1. A seguito della valutazione circa le motivazioni della costituzione in giudizio fatte dal responsabile del servizio interessato con propria determinazione e dell'autorizzazione alla resistenza in giudizio, il Responsabile del **Settore** interessato individuerà il legale da incaricare in relazione alla specializzazione necessaria allo svolgimento dell'incarico nel rispetto dei principi che seguono, mediante determinazione.

2. L'affidamento degli incarichi avviene nel rispetto dei seguenti principi:

a)- principio di rotazione tra gli iscritti nell'albo;

b)- iscrizione all'Ordine degli Avvocati da almeno due anni;

c)- foro di competenza ed esperienze risultanti dal curriculum;

d)-casi di evidente consequenzialità e complementarità con altri incarichi precedentemente conferiti.

3. Nel momento in cui il professionista accetta l'incarico dovrà rilasciare apposita dichiarazione a non accettare incarichi da terzi, pubblici o privati, contro l'Amministrazione comunale per la durata

del rapporto instaurato e sull'inesistenza di conflitto di interessi in ordine all'incarico affidato, in relazione a quanto disposto dal Codice deontologico forense.

4. Non possono essere incaricati professionisti che abbiano in corso incarichi contro l'Amministrazione comunale per terzi, pubblici o privati.

5. Non possono essere incaricati professionisti che non abbiano assolto con puntualità e diligenza agli incarichi loro affidati o abbiano un contenzioso in corso con l'Amministrazione comunale.

6. Non possono essere dati di norma incarichi congiunti a più avvocati, salvo i casi in cui la natura dell'incarico implichi conoscenze specifiche in rami diversi del diritto o necessiti la costituzione di un collegio; in tali casi l'atto dovrà essere adeguatamente motivato sotto l'aspetto della necessità.

#### **Art. 6 - Condizioni**

1. L'atto amministrativo con il quale viene conferito l'incarico (determinazione del responsabile del servizio interessato) dovrà espressamente prevedere le seguenti condizioni:

a)- l'indicazione del valore della causa dovrà essere sempre determinato;

b)- nel caso in cui sia indeterminato il valore, l'onorario verrà concordato e pattuito per iscritto tra il professionista stesso e il responsabile del servizio in sede di conferimento dell'incarico, sentito il responsabile competente per materia;

c)- il riconoscimento degli onorari al professionista esterno, di cui al presente articolo, dovrà essere nei limiti tabellari fissati dalla tariffa professionale forense vigente, avuta presente tuttavia l'esperienza professionale dell'incaricato, la complessità della controversia, l'oggetto della stessa, l'attività tipica della natura della controversia ;

d)- l'ammontare complessivo della somma che dovrà essere corrisposta a titolo di acconto non dovrà superare il 20% del valore totale, oltre le spese vive. Per gli incarichi nei quali le competenze professionali non superano l'importo complessivo di € 1.500,00 l'acconto dovrà essere erogato nella misura massima di un terzo dell'ammontare complessivo del compenso, oltre le spese vive;

e)- l'obbligo del legale incaricato di aggiornare costantemente l'Ente sullo stato in generale del contenzioso con l'indicazione dell'attività posta in essere ed allegando la relativa documentazione.

#### **Art. 7 - Registro degli incarichi**

1. Il Responsabile del **Settore N. 2 AMMINISTRATIVO** dell'Ente, a fini organizzativi ed allo scopo di monitorare la spesa, provvederà alla tenuta del registro degli incarichi legali nel quale devono essere annotati tutti gli incarichi conferiti, con tutti i dati e le informazioni idonee ad individuare la prestazione (generalità del professionista, albo di iscrizione professionale, l'oggetto della controversia, estremi dell'atto di conferimento dell'incarico stato/grado di attuazione del giudizio, n. mandati etc.), nonché l'importo del compenso preventivato e l'importo effettivamente liquidato al professionista a titolo di acconto.

#### **Art. 8 - Cancellazione dall'elenco**

1. Il Responsabile del **Settore N. 2 AMMINISTRATIVO** dispone la cancellazione dall'elenco dei professionisti o degli studi associati che:

a)- abbiano perso i requisiti per l'iscrizione;

b)-abbiano, senza giustificato motivo, rinunciato ad un incarico;

c)- non abbiano assolto con puntualità e diligenza gli incarichi loro affidati;

d)- siano comunque, responsabili di gravi inadempienze.

## **Art. 9 – Pubblicità**

1 Per l'iscrizione nell'Albo, che può avvenire in ogni tempo, il Comune attua le più opportune forme di pubblicità anche periodiche, quali avviso pubblico sul sito web ufficiale dell'ente in conformità alle norme vigenti.

## **Art. 10 – Deroghe al Regolamento**

1. L'Amministrazione si riserva la facoltà di affidare incarichi professionali a soggetti non inclusi nell'elenco ogni qualvolta ciò sia ritenuto necessario, in funzione della specificità dell'incarico stesso, per la particolare professionalità richiesta e per esigenze derivanti da incompatibilità legate alle vigenti norme di legge. In questi casi la deliberazione dovrà essere congruamente motivata, con espressa indicazione delle ragioni per cui si ricorre all'affidamento dell'incarico al di fuori dell'Albo.

## **Art. 11 - Norme di rinvio**

1. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento si rinvia alla normativa vigente in materia.